

Il testo ufficiale italiano è stato stabilito in virtù dell'articolo 20 (2)

Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

Conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967

Approvata dall'Assemblea federale il 2 dicembre 1969¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970

(Stato 20 ottobre 2022)

Le Parti Contraenti,

animate dal desiderio di contribuire a una migliore comprensione e collaborazione tra gli Stati, nel loro interesse reciproco e nel rispetto della loro sovranità ed eguaglianza, desiderose, per incoraggiare l'attività creativa, di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo,

desiderose d'ammodernare e rendere più funzionale l'amministrazione delle Unioni istituite nei campi della protezione industriale e della protezione delle opere letterarie e artistiche, pur rispettando pienamente l'autonomia di ciascuna di queste Unioni, *hanno convenuto quanto segue:*

Art. 1 Istituzione dell'organizzazione

Con la presente Convenzione è istituita l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente Convenzione, si deve intendere per:

- i) «Organizzazione», l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI);
- ii) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;
- iii) «Convenzione di Parigi», la Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 1883², compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti³;

RU **1970** 603; FF **1968** II 905

¹ Art. 1 n. 1 del DF del 2 dic. 1969 (RU **1970** 601).

² [RU 7 517, **16** 365, **19** 213; CS **11** 929]

³ RS **0.232.01/.04**

- iv) «Convenzione di Berna», la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 1886⁴, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti⁵;
- v) «Unione di Parigi», l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Parigi;
- vi) «Unione di Berna», l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Berna;
- vii) «Unioni», l'Unione di Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione alla medesima, l'Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale tendente a promuovere la protezione della proprietà intellettuale la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione giusta l'articolo 4.iii);
- viii) «proprietà intellettuale», i diritti relativi:
 - alle opere letterarie, artistiche e scientifiche,
 - alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione,
 - alle invenzioni in tutti i campi dell'attività umana,
 - alle scoperte scientifiche,
 - ai disegni e modelli industriali,
 - ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali,
 - alla protezione contro la concorrenza sleale;
 e tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.

Art. 3 Scopo dell'Organizzazione

L'Organizzazione si propone:

- i) di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale,
- ii) di realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni.

Art. 4 Funzioni

Al fine di conseguire lo scopo definito nell'articolo 3, l'Organizzazione, mediante i suoi organi competenti e riservata la competenza di ciascuna Unione:

- i) si adopera a promuovere l'adozione di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprietà intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo campo;

⁴ [RU 10 219, 16 632]

⁵ RS 0.231.12/15

- ii) cura i servizi amministrativi dell'Unione di Parigi, delle Unioni particolari costituite in relazione alla medesima e dell'Unione di Berna;
- iii) può accettare di assumere l'amministrazione relativa all'attuazione di qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale, o di partecipare a tale amministrazione;
- iv) incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale;
- v) offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un'assistenza tecnico-giuridica nel campo della proprietà intellettuale;
- vi) riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprietà intellettuale, effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne pubblica i risultati;
- vii) cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della proprietà intellettuale e, se è il caso, procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle medesime;
- viii) prende ogni altro opportuno provvedimento.

Art. 5 Membri

- 1) Può diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle Unioni definite nell'articolo 2.vii).
- 2) Può parimente diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato che non sia membro di una Unione, purché:
 - i) sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate connesse alla medesima o dell'Agenzia internazionale dell'Energia atomica, o partecipi allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia⁶, oppure
 - ii) sia invitato dall'Assemblea generale a partecipare alla presente Convenzione.

Art. 6 Assemblea generale

- 1) a) È istituita un'Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri di almeno una delle Unioni.
 - b) Il Governo di ogni Stato membro è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
 - c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.
- 2) L'Assemblea generale:
 - i) nomina il Direttore generale su proposta del Comitato di coordinamento;
 - ii) esamina e approva le relazioni del Direttore generale concernenti l'Organizzazione e gli impartisce le necessarie direttive;

⁶ RS 0.193.501

- iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Comitato di coordinamento e gli impartisce direttive;
 - iv) adotta il bilancio preventivo biennale⁷ delle spese comuni alle Unioni;
 - v) approva le disposizioni proposte dal Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali contemplati nell'articolo 4.iii);
 - vi) adotta il regolamento finanziario dell'Organizzazione;
 - vii) determina le lingue di lavoro della Segreteria, tenendo presente la prassi delle Nazioni Unite;
 - viii) invita a partecipare alla presente Convenzione gli Stati contemplati nell'articolo 5.2)ii);
 - ix) decide quali Stati non membri dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;
 - x) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione.
- 3) a) Ciascuno Stato, sia esso membro di una o più Unioni, dispone di un voto nell'Assemblea generale.
- b) La metà degli Stati membri dell'Assemblea generale costituisce il quorum.
 - c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero degli Stati rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell'Assemblea generale, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea generale, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni agli Stati membri dell'Assemblea generale che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero degli Stati che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero degli Stati mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
 - d) Riservate le disposizioni dei commi e) ed f), l'Assemblea generale decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
 - e) L'accettazione delle disposizioni per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali contemplati nell'articolo 4.iii) richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
 - f) L'approvazione di un accordo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 63 della Carta delle Nazioni Unite⁸ richiede la maggioranza dei nove decimi dei voti espressi.

⁷ Nuovo termine giusta la mod. in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 823 1452).

⁸ RS 0.120

- g) La nomina del Direttore generale (alinea 2)i), l'approvazione delle disposizioni proposte dal Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali (alinea 2)v) e il trasferimento della sede (articolo 10) richiedono la maggioranza prevista, non solo nell'Assemblea generale, bensì anche nell'Assemblea dell'Unione di Parigi e nell'Assemblea dell'Unione di Berna.
- h) L'astensione non è considerata voto.
- i) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
- 4) a) L'Assemblea generale si riunisce una volta ogni due⁹ anni in sessione ordinaria; essa è convocata dal Direttore generale.
- b) L'Assemblea generale è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, a richiesta del Comitato di coordinamento o d'un quarto degli Stati membri dell'Assemblea generale.
- c) Le riunioni hanno luogo nella sede dell'Organizzazione.
- 5) Gli Stati partecipi della presente Convenzione che non sono membri di una delle Unioni sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea generale come osservatori.
- 6) L'Assemblea generale stabilisce il suo regolamento interno.

Art. 7 Conferenza

- 1) a) È istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione, siano o meno membri di una delle Unioni.
- b) Il Governo di ogni Stato è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
- c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.
- 2) La Conferenza:
 - i) discute le questioni d'interesse generale nel campo della proprietà intellettuale e può adottare raccomandazioni concernenti tali questioni, sempre rispettando la competenza e l'autonomia delle Unioni;
 - ii) adotta il bilancio preventivo biennale¹⁰ della Conferenza;
 - iii) stabilisce, nei limiti di detto preventivo, il programma biennale¹¹ d'assistenza tecnico-giuridica;
 - iv) adotta le modificazioni alla presente Convenzione secondo la procedura definita nell'articolo 17;
 - v) decide quali Stati non membri dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

⁹ Nuovo termine giusta la mod., in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 823 1452).

¹⁰ Nuovo termine giusta la mod., in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 823 1452).

¹¹ Nuovo termine giusta la mod., in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 823 1452).

- vi) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione.
- 3) a) Ogni Stato membro dispone di un voto nella Conferenza.
 - b) Un terzo degli Stati membri costituisce il quorum.
 - c) Riservate le disposizioni dell'articolo 17, la Conferenza decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
 - d) L'ammontare dei contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni è stabilito da un voto al quale solo i delegati di questi Stati hanno il diritto d'intervenire.
 - e) L'astensione non è considerata voto.
 - f) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
- 4) a) La Conferenza è convocata in sessione ordinaria dal Direttore generale durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale.
 - b) La Conferenza è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta della maggioranza degli Stati membri.
- 5) La Conferenza stabilisce il suo regolamento interno.

Art. 8 Comitato di coordinamento

- 1) a) È istituito un Comitato di coordinamento comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Parigi, del Comitato esecutivo dell'Unione di Berna o di entrambi. Tuttavia, se uno di questi Comitati esecutivi comprende più di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea che l'ha eletto, il detto Comitato designa, fra i suoi membri, gli Stati che diverranno membri del Comitato di coordinamento in modo tale che il loro numero non ecceda il succitato quarto, restando inteso che il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede non va preso in considerazione per il calcolo di questo quarto.
 - b) Il Governo di ogni Stato membro del Comitato di coordinamento è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
 - c) Allorché il Comitato di coordinamento esamina sia delle questioni interessanti direttamente il programma o il preventivo della Conferenza e il suo ordine del giorno, sia delle proposte di modificazioni della presente Convenzione, suscettibili d'influire sui diritti od obblighi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, un quarto di questi Stati interviene alle riunioni del Comitato di coordinamento con i medesimi diritti dei membri di questo Comitato. La Conferenza elegge ad ogni sessione ordinaria gli Stati che devono intervenire a tali riunioni.
 - d) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

2) Se le altre Unioni amministrare dall'Organizzazione desiderano essere rappresentate come tali in seno al Comitato di coordinamento, i loro rappresentanti devono venir designati fra gli Stati membri del Comitato di coordinamento.

3) Il Comitato di coordinamento:

- i) dà parere agli organi delle Unioni, all'Assemblea generale, alla Conferenza e al Direttore generale su tutte le questioni amministrative e finanziarie e su qualsiasi altra questione d'interesse comune sia a due o più Unioni, sia a una o più Unioni e all'Organizzazione, in particolare sul preventivo delle spese comuni alle Unioni;
 - ii) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea generale;
 - iii) prepara il progetto d'ordine dei giorno e i progetti di programma e di preventivo della Conferenza;
 - iv) ...¹²
 - v) allo scadere delle funzioni del Direttore generale, o qualora l'ufficio divenga vacante, propone un candidato all'Assemblea generale; se l'Assemblea generale non nomina il candidato presentato, il Comitato di coordinamento ne presenta un secondo e la procedura continua fino a che l'Assemblea abbia nominato un candidato;
 - vi) qualora l'ufficio di Direttore generale divenga vacante tra una sessione e l'altra dell'Assemblea generale, nomina un Direttore generale interinale per il periodo precedente l'entrata in funzione del nuovo Direttore generale;
 - vii) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
- 4) a) Il Comitato di coordinamento si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria; esso è convocato dal Direttore generale, di regola presso la sede dell'Organizzazione.
- b) Il Comitato di coordinamento è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
- 5) a) Ciascuno Stato, sia esso membro di uno solo o dei due Comitati esecutivi menzionati nell'alinea 1) a) dispone di un unico voto nel Comitato di coordinamento.
- b) La metà dei membri del Comitato di coordinamento costituisce il quorum.
- c) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
- 6) a) Il Comitato di coordinamento esprime i suoi pareri e prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi. L'astensione non è considerata voto.
- b) Nonostante il raggiungimento della maggioranza semplice, ogni membro del Comitato di coordinamento può, immediatamente dopo il voto, domandare

¹² Testo abrogato dalla la mod., con effetto dal 1° giu. 1984 (RU 1984 823).

che si proceda a un computo speciale dei voti nel modo seguente: si compilano due liste sulle quali figurano rispettivamente i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Parigi e i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Berna; il voto di ciascuno Stato viene iscritto a fianco del suo nome su ciascuna delle liste in cui appare. Ove questo computo speciale indichi che la maggioranza semplice non è ottenuta in entrambe le liste, la proposta oggetto del voto non è considerata adottata.

7) Ogni Stato membro dell'Organizzazione che non sia membro del Comitato di coordinamento può essere rappresentato alle riunioni di quest'ultimo da osservatori che partecipano alle deliberazioni ma senza diritto di voto.

8) Il Comitato di coordinamento stabilisce il suo regolamento interno.

Art. 9 Ufficio internazionale

1) L'Ufficio internazionale costituisce la segreteria dell'Organizzazione.

2) L'Ufficio internazionale è diretto dal Direttore generale assistito da due o più Vicedirettori generali.

3) Il Direttore generale è nominato per un periodo determinato della durata minima di sei anni. La sua nomina può essere rinnovata per periodi determinati. La durata del primo periodo e quella degli eventuali periodi seguenti, come pure tutte le altre condizioni di nomina, sono stabilite dall'Assemblea generale.

4) a) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Organizzazione.

b) Egli rappresenta l'Organizzazione.

c) Egli rende conto all'Assemblea generale e si conforma alle sue direttive per quanto concerne gli affari interni ed esterni dell'Organizzazione.

5) Il Direttore generale prepara i progetti del bilancio preventivo e del programma, e le relazioni periodiche d'attività. Egli li trasmette ai Governi degli Stati interessati e agli organi competenti delle Unioni e dell'Organizzazione.

6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea generale, della Conferenza, del Comitato di coordinamento e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

7) Il Direttore generale nomina il personale necessario al buon andamento dell'Ufficio internazionale. Egli nomina i Vicedirettori generali, previa approvazione del Comitato di coordinamento. Le condizioni d'impiego sono fissate dallo Statuto del personale che deve essere approvato dal Comitato di coordinamento, su proposta del Direttore generale. La considerazione preminente nel reclutamento e nella determinazione delle condizioni d'impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza e integrità. Sarà data la debita considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

8) Le funzioni del Direttore generale e dei membri del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell'adempimento dei loro doveri, questi funzionari non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.

Art. 10 Sede

- 1) La sede dell'Organizzazione è stabilita a Ginevra.
- 2) Il suo trasferimento può essere deciso alle condizioni previste nell'articolo 6.3) d) e g).

Art. 11 Finanze

- 1) L'Organizzazione ha due bilanci preventivi distinti: quello delle spese comuni alle Unioni e quello della Conferenza.
- 2) a) Il bilancio preventivo delle spese comuni alle Unioni contiene le previsioni di spese interessanti più Unioni.
 - b) Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:
 - i) i contributi delle Unioni, restando inteso che l'ammontare del contributo di ciascuna Unione va stabilito dall'Assemblea rispettiva, tenuto conto della misura in cui le spese comuni sono fatte nell'interesse di detta Unione;
 - ii) le tasse e somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale che non sono direttamente in rapporto con una delle Unioni o che non sono riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica;
 - iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale che non concernono direttamente una delle Unioni, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
 - iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l'Organizzazione fruisce, eccettuati quelli contemplati nell'alinea 3) b) iv);
 - v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi dell'Organizzazione.
- 3) a) Il bilancio preventivo della Conferenza contiene le previsioni delle spese per le sessioni della Conferenza e per il programma d'assistenza tecnicogiuridica.
 - b) Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:
 - i) i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni;

- ii) le somme eventualmente messe a disposizione di questo bilancio dalle Unioni, restando inteso che l'ammontare della somma stanziata da ciascuna Unione è stabilita dalla rispettiva Assemblea e che ciascuna Unione ha facoltà di non contribuire a questo bilancio;
 - iii) le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica;
 - iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l'Organizzazione fruisce per gli scopi contemplati nel comma a).
- 4) a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio della Conferenza, gli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, si ripartiscono in tre classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:
- | | |
|----------|----|
| Classe A | 10 |
| Classe B | 3 |
| Classe C | 1 |
- b) Ciascuno di questi Stati, al momento in cui compie uno degli atti previsti nell'articolo 14.1), indica in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare alla Conferenza in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione.
- c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno di questi Stati e il totale dei contributi al bilancio della Conferenza pagati da questi Stati è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui lo Stato è collocato e il numero totale di unità dell'insieme degli Stati.
- d) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
- e) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
- 5) Lo Stato partecipi della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi tenuto conto delle disposizioni del presente articolo, come pure lo Stato partecipi della presente Convenzione e membro di una delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi come membro della medesima, non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Organizzazione di cui è membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Stato può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo fintanto che quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
- 6) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto al Comitato di coordinamento.

- 7) L'Organizzazione può, con l'approvazione del Comitato di coordinamento, ricevere doni, lasciti e sovvenzioni provenienti direttamente da governi, da enti pubblici o privati, da associazioni o da persone fisiche.
- 8) a) L'Organizzazione possiede un fondo di cassa, costituito mediante un pagamento unico effettuato dalle Unioni e da ogni Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di una delle Unioni. Se il fondo diviene insufficiente, se ne decide l'aumento.
- b) L'ammontare del pagamento unico di ciascuna Unione e la sua partecipazione eventuale ad un aumento sono decisi dalla sua Assemblea.
- c) L'ammontare del pagamento unico di ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni e la sua partecipazione ad un aumento sono proporzionali al contributo annuale di questo Stato per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dalla Conferenza, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento.
- 9) a) L'accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, lo Stato dispone ex officio d'un seggio in seno al Comitato di coordinamento.
- b) Lo Stato contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni, mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.
- 10) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea generale.

Art. 12 Capacità giuridica; privilegi e immunità

- 1) L'Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato membro e conformemente alle leggi del medesimo, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.
- 2) L'Organizzazione conclude un accordo di sede con la Confederazione svizzera e, successivamente, con qualsiasi altro Stato ove la sede fosse trasferita.
- 3) L'Organizzazione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con gli altri Stati membri onde procurare per sé, per i suoi funzionari e per i rappresentanti di tutti gli Stati membri, il godimento dei privilegi e delle immunità necessari a conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.
- 4) Il Direttore generale negozia e, previa approvazione del Comitato di coordinamento, conclude e firma in nome dell'Organizzazione gli accordi contemplati negli alinea 2) e 3).

Art. 13 Relazioni con altre organizzazioni

- 1) L'Organizzazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce relazioni di lavoro e coopera con altre organizzazioni intergovernative. Qualsiasi accordo generale, con esse stipulato a tale scopo, è concluso dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.
- 2) L'Organizzazione può prendere, per le questioni di sua competenza, le opportune disposizioni sia per la consultazione delle organizzazioni internazionali non governative e, salvo il consenso dei Governi interessati, delle organizzazioni nazionali governative o non governative, sia per la cooperazione con le dette organizzazioni. Tali disposizioni sono prese dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.

Art. 14 Modalità di accessione alla Convenzione

- 1) Gli Stati contemplati nell'articolo 5 possono diventare partecipi della presente Convenzione e membri dell'Organizzazione mediante:
 - i) la loro firma senza riserva di ratifica, o
 - ii) la loro firma con riserva di ratifica e susseguente deposito dello strumento di ratifica, o
 - iii) il deposito d'uno strumento d'adesione.
- 2) Per divenire partecipi della presente Convenzione, nonostante qualsiasi diversa disposizione della stessa, uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi, alla Convenzione di Berna, o a entrambe, deve accedere simultaneamente o aver già acceduto, mediante ratifica o adesione, sia all'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi¹³ nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell'articolo 20.1) b) i) di detto Atto, sia all'Atto di Stoccolma della Convenzione di Berna¹⁴ nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell'articolo 28.1) b) i) di detto Atto.
- 3) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

Art. 15 Entrata in vigore della Convenzione

- 1) La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che dieci Stati membri dell'Unione di Parigi e sette Stati membri dell'Unione di Berna abbiano compiuto uno degli atti previsti nell'articolo 14.1), restando inteso che ciascuno Stato membro delle due Unioni viene contato nei due gruppi. A questa data, la presente Convenzione entra in vigore anche nei riguardi degli Stati che, non essendo membri di nessuna delle Unioni, hanno compiuto, al più tardi tre mesi prima di detta data, uno degli atti previsti nell'articolo 14.1).
- 2) Per quanto riguarda ogni altro Stato, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui lo Stato ha compiuto uno degli atti previsti nell'articolo 14.1).

¹³ RS 0.232.04

¹⁴ RS 0.231.14

Art. 16 Riserve

Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

Art. 17 Modificazioni

1) Proposte di modificazione della presente Convenzione possono essere presentate da ogni Stato membro, dal Comitato di coordinamento o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte agli Stati membri almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della Conferenza.

2) Le modificazioni sono adottate dalla Conferenza. Se si tratta di modificazioni suscettibili d'influire sui diritti ed obblighi di Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di alcuna Unione, questi Stati prendono pure parte allo scrutinio. Solo gli Stati partecipi della presente Convenzione e membri di almeno una delle Unioni sono abilitati a votare sulle proposte relative ad altre modificazioni. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza semplice dei voti espressi, restando inteso che la Conferenza vota unicamente su proposte di modificazione già accettate dall'Assemblea dell'Unione di Parigi e dall'Assemblea dell'Unione di Berna secondo le regole applicabili, in ciascuna di esse, alla modificazione delle disposizioni amministrative delle loro rispettive Convenzioni.

3) Ogni modificazione entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Organizzazione e avevano il diritto di voto sulla modificazione proposta ai sensi dell'alinea 2), al momento in cui la modificazione è stata adottata dalla Conferenza. Una modificazione in tal modo accettata vincola tutti gli Stati che sono membri dell'Organizzazione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, qualunque modificazione aumentante gli obblighi finanziari degli Stati membri vincola solo quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 18 Denuncia

1) Ogni Stato membro può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione al Direttore generale.

2) La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

Art. 19 Notificazioni

Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti gli Stati membri:

- i) la data d'entrata in vigore della Convenzione;
- ii) le firme e i depositi di strumenti di ratifica o di adesione;
- iii) le accettazioni di modificazioni della presente Convenzione e la data in cui queste modificazioni entrano in vigore;
- iv) le denunce della presente Convenzione.

Art. 20 Disposizioni protocollari

- 1) a) La presente Convenzione è firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa è depositata presso il Governo della Svezia.
b) La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968.
- 2) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre lingue che la Conferenza dovesse indicare.
- 3) Il Direttore generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne faccia domanda. Le copie del testo firmato della Convenzione che sono trasmesse ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia.
- 4) Il Direttore generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 21 Clausole transitorie

- 1) Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica (denominati anche Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale BIRPI) o al loro Direttore.
- 2) a) Gli Stati membri di una delle Unioni, ma non ancora partecipi della presente Convenzione, possono, durante cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore, esercitare, se lo desiderano, i diritti di cui godrebbero se vi partecipassero. Lo Stato che intende valersi di questa facoltà deposita a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Stati sono ritenuti membri dell'Assemblea generale e della Conferenza fino allo scadere del detto periodo.
b) Allo scadere del periodo di cinque anni, questi Stati non hanno più diritto di voto né all'Assemblea generale né alla Conferenza né al Comitato di coordinamento.
c) Non appena divengono partecipi della presente Convenzione, detti Stati possono nuovamente esercitare il diritto di voto.
- 3) a) Fintanto che tutti gli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna non siano divenuti partecipi della presente Convenzione, l'Ufficio internazionale e il Direttore generale svolgono inoltre le funzioni spettanti sia agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica sia al loro Direttore.

- b) Durante il periodo transitorio previsto nel comma a), il personale in funzione presso i suddetti Uffici all'entrata in vigore della presente Convenzione è considerato in funzione pure presso l'Ufficio internazionale.
- 4) a) Allorché tutti gli Stati membri dell'Unione di Parigi saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
- b) Allorché tutti gli Stati membri dell'Unione di Berna saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 20 ottobre 2022¹⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)	Entrata in vigore
Afghanistan	13 settembre 2005 A	13 dicembre 2005
Albania	31 marzo 1992 A	30 giugno 1992
Algeria	16 gennaio 1975	16 aprile 1975
Andorra	28 luglio 1994 A	28 ottobre 1994
Angola	15 gennaio 1985 A	15 aprile 1985
Antigua e Barbuda	17 dicembre 1999 A	17 marzo 2000
Arabia Saudita	22 febbraio 1982 A	22 maggio 1982
Argentina	8 luglio 1980 A	8 ottobre 1980
Armenia	22 gennaio 1993 A	22 aprile 1993
Australia	10 maggio 1972 A	10 agosto 1972
Austria	11 maggio 1973	11 agosto 1973
Azerbaijan	25 settembre 1995 A	25 dicembre 1995
Bahamas	4 ottobre 1976 A	4 gennaio 1977
Bahreïn	22 marzo 1995 A	22 giugno 1995
Bangladesh	11 febbraio 1985 A	11 maggio 1985
Barbados	5 luglio 1979 A	5 ottobre 1979
Belarus	19 marzo 1969	26 aprile 1970
Belgio	31 ottobre 1974	31 gennaio 1975
Belize	17 marzo 2000 A	17 giugno 2000
Benin	9 dicembre 1974 A	9 marzo 1975
Bhutan	16 dicembre 1993 A	16 marzo 1994
Bolivia	6 aprile 1993 A	6 luglio 1993
Bosnia e Erzegovina	2 giugno 1993 S	6 marzo 1992
Botswana	15 gennaio 1998 A	15 aprile 1998
Brasile	20 dicembre 1974 A	20 marzo 1975
Brunei	21 gennaio 1994 A	21 aprile 1994
Bulgaria	19 febbraio 1970	19 maggio 1970
Burkina Faso	23 maggio 1975 A	23 agosto 1975
Burundi	30 dicembre 1976 A	30 marzo 1977
Cambogia	25 aprile 1995 A	25 luglio 1995
Camerun	3 agosto 1973	3 novembre 1973
Canada	26 marzo 1970 A	26 giugno 1970
Capo Verde	7 aprile 1997 A	7 luglio 1997
Ceca, Repubblica	18 dicembre 1992 S	1° gennaio 1993
Ciad	26 giugno 1970 A	26 settembre 1970

¹⁵ RU 1970 603; 1976 1847; 1978 454; 1979 291; 1980 884; 1981 551; 1983 24; 1984 219; 1985 172; 1986 105; 1987 498; 1988 1996; 1990 709; 1991 964; 1995 1084; 2003 4051; 2007 1327; 2012 1491; 2016 769; 2019 2179; 2022 619.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
<https://www.fedlex.admin.ch/it/treaty>

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Cile	25 marzo	1975 A	25 giugno	1975
Cina	3 marzo	1980 A	3 giugno	1980
Cipro	26 luglio	1984 A	26 ottobre	1984
Colombia	4 febbraio	1980 A	4 maggio	1980
Comore	3 gennaio	2005 A	3 aprile	2005
Congo (Brazzaville)	2 settembre	1975 A	2 dicembre	1975
Congo (Kinshasa)	28 ottobre	1974	28 gennaio	1975
Cook, Isole	27 luglio	2016 A	27 ottobre	2016
Corea (Nord)	17 maggio	1974 A	17 agosto	1974
Corea (Sud)	1° dicembre	1978 A	1° marzo	1979
Costa Rica	10 marzo	1981 A	10 giugno	1981
Côte d'Ivoire	1° febbraio	1974	1° maggio	1974
Croazia	28 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	27 dicembre	1974 A	27 marzo	1975
Danimarca	26 gennaio	1970	26 aprile	1970
Dominica	26 giugno	1998 A	26 settembre	1998
Dominicana, Repubblica	27 marzo	2000 A	27 giugno	2000
Ecuador	22 febbraio	1988	22 maggio	1988
Egitto	21 gennaio	1975 A	21 aprile	1975
El Salvador	18 giugno	1979 A	18 settembre	1979
Emirati Arabi Uniti	24 giugno	1974 A	24 settembre	1974
Eritrea	20 novembre	1996 A	20 febbraio	1997
Estonia	5 novembre	1993 A	5 febbraio	1994
Eswatini	18 maggio	1988 A	18 agosto	1988
Etiopia	19 novembre	1997 A	19 febbraio	1998
Figi	11 dicembre	1971 A	11 marzo	1972
Filippine	14 aprile	1980	14 luglio	1980
Finlandia	8 giugno	1970	8 settembre	1970
Francia	18 luglio	1974	18 ottobre	1974
Gabon	6 marzo	1975	6 giugno	1975
Gambia	10 settembre	1980 A	10 dicembre	1980
Georgia	18 gennaio	1994 S	25 dicembre	1991
Germania	14 giugno	1970	19 settembre	1970
Ghana	12 marzo	1976 A	12 giugno	1976
Giamaica	25 settembre	1978 A	25 dicembre	1978
Giappone	20 gennaio	1975	20 aprile	1975
Gibuti	13 febbraio	2002 A	13 maggio	2002
Giordania	12 aprile	1972 A	12 luglio	1972
Grecia	4 dicembre	1975	4 marzo	1976
Grenada	22 giugno	1998 A	22 settembre	1998
Guatemala	31 gennaio	1983 A	30 aprile	1983
Guinea	13 agosto	1980 A	13 novembre	1980

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)			
	Dichiarazione di successione (S)			
	Firmato senza riserva di ratificazione (F)			
Guinea equatoriale	26 marzo	1997 A	26 giugno	1997
Guinea-Bissau	28 marzo	1988 A	28 giugno	1988
Guyana	25 luglio	1994 A	25 ottobre	1994
Haiti	2 agosto	1983 A	2 novembre	1983
Honduras	15 agosto	1983 A	15 novembre	1983
India	31 gennaio	1975 A	1° maggio	1975
Indonesia	18 settembre	1979	18 dicembre	1979
Iran	14 dicembre	2001	14 marzo	2002
Iraq	21 ottobre	1975 A	21 gennaio	1976
Irlanda	12 gennaio	1968 F	26 aprile	1970
Islanda	13 giugno	1986	13 settembre	1986
Israele	30 luglio	1969	26 aprile	1970
Italia	20 gennaio	1977	20 aprile	1977
Kazakistan	16 febbraio	1993 S	25 dicembre	1991
Kenya	5 luglio	1971	5 ottobre	1971
Kirghizistan	14 febbraio	1994 S	25 dicembre	1991
Kiribati	19 aprile	2013 A	19 luglio	2013
Kuwait	14 aprile	1998 A	14 luglio	1998
Laos	17 ottobre	1994 A	17 gennaio	1995
Lesotho	18 agosto	1986 A	18 novembre	1986
Lettonia	21 ottobre	1992 A	21 gennaio	1993
Libano	30 settembre	1986 A	30 dicembre	1986
Liberia	8 dicembre	1988 A	8 marzo	1989
Libia	28 giugno	1976 A	28 settembre	1976
Liechtenstein	21 febbraio	1972	21 maggio	1972
Lituania	30 gennaio	1992 A	30 aprile	1992
Lussemburgo	19 dicembre	1974	19 marzo	1975
Macedonia del Nord	23 luglio	1993 S	8 settembre	1991
Madagascar	22 settembre	1989	22 dicembre	1989
Malawi	11 marzo	1970 A	11 giugno	1970
Malaysia	1° ottobre	1988 A	1° gennaio	1989
Maldive	12 febbraio	2004 A	12 maggio	2004
Mali	14 maggio	1982 A	14 agosto	1982
Malta	7 settembre	1977 A	7 dicembre	1977
Marocco	27 aprile	1971	27 luglio	1971
Marshall, Isole	11 settembre	2017 A	11 dicembre	2017
Mauritania	17 giugno	1976 A	17 settembre	1976
Maurizio	21 giugno	1976 A	21 settembre	1976
Messico	14 marzo	1975	14 giugno	1975
Moldova	3 giugno	1993 S	25 dicembre	1991
Monaco	3 dicembre	1974	3 marzo	1975
Mongolia	28 novembre	1978 A	28 febbraio	1979

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)			
	Dichiarazione di successione (S)			
	Firmato senza riserva di ratificazione (F)			
Montenegro	4 dicembre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	23 settembre	1996 A	23 dicembre	1996
Myanmar	15 febbraio	2001 A	15 maggio	2001
Namibia	23 settembre	1991 A	23 dicembre	1991
Nauru	11 febbraio	2020 A	11 maggio	2020
Nepal	4 novembre	1996 A	4 febbraio	1997
Nicaragua	5 febbraio	1985 A	5 maggio	1985
Niger	18 febbraio	1975	18 maggio	1975
Nigeria	9 gennaio	1995 A	9 aprile	1995
Niue	8 ottobre	2014 A	8 gennaio	2015
Norvegia	8 marzo	1974	8 giugno	1974
Nuova Zelanda*	14 marzo	1984 A	20 giugno	1984
Tokelau	14 marzo	1984	20 giugno	1984
Oman	19 novembre	1996 A	19 febbraio	1997
Paesi Bassi*	9 ottobre	1974	9 gennaio	1975
Aruba	9 ottobre	1974	9 gennaio	1975
Curaçao	9 ottobre	1974	9 gennaio	1975
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eu- stachio e Saba)	9 ottobre	1974	9 gennaio	1975
Sint Maarten	9 ottobre	1974	9 gennaio	1975
Pakistan	6 ottobre	1976 A	6 gennaio	1977
Panama	17 giugno	1983 A	17 settembre	1983
Papua Nuova Guinea	10 aprile	1997 A	10 luglio	1997
Paraguay	20 marzo	1987 A	20 giugno	1987
Perù	4 giugno	1980	4 settembre	1980
Polonia	23 dicembre	1974	23 marzo	1975
Portogallo	27 gennaio	1975	27 aprile	1975
Qatar	3 giugno	1976 A	3 settembre	1976
Regno Unito	26 febbraio	1969	26 aprile	1970
Rep. Centrafricana	23 maggio	1978	23 agosto	1978
Romania	28 febbraio	1969	26 aprile	1970
Ruanda	3 novembre	1983 A	3 febbraio	1984
Russia	4 dicembre	1968	26 aprile	1970
Saint Kitts e Nevis	16 agosto	1995 A	16 novembre	1995
Saint Lucia	21 maggio	1993 A	21 agosto	1993
Saint Vincent e Grenadine	29 maggio	1995 A	29 agosto	1995
Salomone, Isole	4 aprile	2019 A	4 luglio	2019
Samoa	11 luglio	1997 A	11 ottobre	1997
San Marino	26 marzo	1991 A	26 giugno	1991
Santa Sede	20 gennaio	1975	20 aprile	1975
São Tomé e Príncipe	12 febbraio	1998 A	12 maggio	1998
Seicelle	16 dicembre	1999 A	16 marzo	2000

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)			
	Dichiarazione di successione (S)			
	Firmato senza riserva di ratificazione (F)			
Senegal	19 settembre	1968	26 aprile	1970
Serbia	14 giugno	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	18 febbraio	1986 A	18 maggio	1986
Singapore	10 settembre	1990 A	10 dicembre	1990
Siria	18 agosto	2004 A	18 novembre	2004
Slovacchia	30 dicembre	1992 S	1° gennaio	1993
Slovenia	12 giugno	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	18 agosto	1982 A	18 novembre	1982
Spagna	6 giugno	1969	26 aprile	1970
Sri Lanka	20 giugno	1978 A	20 settembre	1978
Stati Uniti	25 maggio	1970	25 agosto	1970
Sudafrica	23 dicembre	1974	23 marzo	1975
Sudan	15 novembre	1973 A	15 febbraio	1974
Suriname	16 novembre	1976 S	25 novembre	1975
Svezia	12 agosto	1969	26 aprile	1970
Svizzera	26 gennaio	1970	26 aprile	1970
Tagikistan	14 febbraio	1994 S	25 dicembre	1991
Tanzania	30 settembre	1983 A	30 dicembre	1983
Thailandia	25 settembre	1989 A	25 dicembre	1989
Timor Est	12 settembre	2017 A	12 dicembre	2017
Togo	28 gennaio	1975 A	28 aprile	1975
Tonga	14 marzo	2001 A	14 giugno	2001
Trinidad e Tobago	16 maggio	1988 A	16 agosto	1988
Tunisia	28 agosto	1975	28 novembre	1975
Turchia	12 febbraio	1976 A	12 maggio	1976
Turkmenistan	1° marzo	1995 S	25 dicembre	1991
Tuvalu	4 marzo	2014 A	4 giugno	2014
Ucraina	12 febbraio	1969	26 aprile	1970
Uganda	18 luglio	1973 A	18 ottobre	1973
Ungheria	18 dicembre	1969	26 aprile	1970
Uruguay	21 settembre	1979 A	21 dicembre	1979
Uzbekistan	5 maggio	1993 S	25 dicembre	1991
Vanuatu	2 dicembre	2011 A	2 marzo	2012
Venezuela	23 agosto	1984 A	23 novembre	1984
Vietnam	7 aprile	1981 S	2 luglio	1976
Yemen ^a			22 maggio	1990

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)	Firmato senza riserva di ratificazione (F)	
Zambia	14 febbraio	1977 A	14 maggio	1977
Zimbabwe	29 settembre	1981 A	29 dicembre	1981

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: www.wipo.int/ > Français > Savoirs > Traités administrés par l'OMPI, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a Yemen (Sanaa) aveva aderito alla Conv. il 29 dic. 1978 e Yemen (Aden) il 27 set. 1989. Questi due Stati si sono uniti, il 22 mag. 1990, in un solo Stato denominato: «Yemen».

